

**Circolare del 21 Settembre 2022**

Fringe Benefits : regime fiscale per l'anno 2022

## 1. PREMESSA

---

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022, in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale **entro il limite complessivo di euro 600,00**.

## 2. REGIME FISCALE FRINGE BENEFITS EX ART. 51, COMMA 3 DEL TUIR

---

In via generale, è prevista l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Il limite di esenzione di euro 258,23 trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al predetto limite di esenzione:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

La particolarità di tale regime di esenzione consiste nella previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

### **3. REGIME FISCALE FRINGE BENEFITS PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022**

---

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, per i **fringe benefits** è previsto un **regime fiscale in deroga** a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Nello specifico, il **limite di esenzione** è innalzato a **euro 600,00**: tale limite opera non solo con riferimento ai **beni ceduti e ai servizi prestati** ai lavoratori dipendenti ma anche con riguardo alle **somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

Ulteriore particolarità consiste nella previsione secondo cui, in caso di corresponsione di fringe benefits (comprese le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale) per un **valore superiore a euro 600,00, va assoggettata esclusivamente l'eccedenza** rispetto al limite di esenzione e **non l'intero valore**.

### **4. BONUS CARBURANTE**

---

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto Decreto Ucraina, ha previsto all'articolo 2 la possibilità, per i datori di lavoro privati e **solo per l'anno 2022**, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, **esenti** da imposizione fiscale **fino a 200 euro** per lavoratore.

Con la Circolare n. 27 dello scorso 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione ai suddetti buoni carburante.

In particolare, l'Agenzia ha chiarito che il buono carburante beneficia dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia **erogato ad personam** (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee).

Inoltre, l'Agenzia ha confermato che la soglia esente di 200 euro è aggiuntiva rispetto al limite dei 258,23 euro (incrementati a euro 600,00 per l'anno 2022. Vedi sopra) - fissato dall'articolo 51, comma 3 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti - e che al superamento della suddetta soglia, consegue la tassazione dell'intero ammontare del buono carburante e non solo della quota eccedente. Pertanto, ai fini della fruizione dell'esenzione da imposizione, i beni ed i servizi erogati nel

periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

- un valore di 200,00 euro per uno o più buoni carburante ed
- un valore di 600,00 euro per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

Sotto il **profilo contabile**, l'Agenzia suggerisce di conteggiare e monitorare le due soglie (quella di 600,00 euro per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e di 200 euro per i buoni carburante) in modo separato. L'eventuale **superamento** della soglia fissata da **ciascuna delle due discipline** comporterà, per il dipendente, l'integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un'ulteriore precisazione riguardo l'applicazione del **principio di cassa allargato** all'esenzione fino a 200 euro. Questo comporta che sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d'imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate si esprime a favore **dell'integrale deducibilità** del costo connesso all'acquisto dei buoni carburante dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, a condizione che l'erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e per tale motivo il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

**Studio Cagnoli**  
